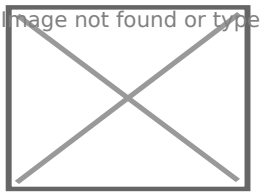
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Dal mondo

Trattato Messico-Cina e Maquiladora Program, novità ed effetti

18 Aprile 2006

Con l'accordo del 28 febbraio decadono i benefici relativi alla stabile organizzazione delle società controllanti cinesi di società messicane



Il *Maquiladora Program* fu istituito nel 1965 dal *Border Industrialization Program (BIP)* per consentire alle società americane, e successivamente ad altre società, di assemblare i propri prodotti in Messico. A seguito dell'implementazione del Nafta nel 1995 il ruolo svolto dalle *maquiladoras* è divenuto sempre più importante.

In particolare le operazioni svolte dalle *maquiladoras* consistono nell'importazione temporanea di merci estere in Messico che saranno successivamente sottoposte a processi di lavorazione, di assemblaggio o riparazione e, infine, esportate nuovamente, verso il Paese di origine o verso altri Paesi.

I vantaggi delle *maquiladoras*

I vantaggi offerti dall'operare attraverso una *maquiladora* sono i seguenti: riduzione dei costi operativi in ragione del basso costo di manodopera; possibilità di importare temporaneamente in Messico materie prime necessarie all'assemblaggio dei prodotti; possibilità di usufruire dei vantaggi previsti dal *Convenio de Pagos de Creditos Reciprocos* con istituti di credito dei paesi latinoamericani.

Le tipologie di *maquiladoras*

Esistono diverse tipologie di maquiladoras che possono essere così identificate:

- *maquiladora pura*: la *maquiladora* svolge alcune fasi del processo produttivo o svolge attività di supervisione, con la conseguente assunzione di responsabilità relative alla qualità e all'efficienza della produzione. La remunerazione è calcolata in base agli output prodotti;
- *shelter operations*: la *maquiladora* si occupa delle attività connesse alla produzione, all'assemblaggio e alla riparazione del prodotto; in questo caso la remunerazione è calcolata in

relazione al tempo necessario allo svolgimento di tali operazioni;

- *sub-maquila*: è questa l'ipotesi in cui la *maquiladora* può stipulare sub contratti relativi alla sua attività con altre maquiladoras.

Le novità del Trattato Messico-Cina

Con riferimento al *Maquiladora Program* occorre registrare delle novità in relazione al Trattato Messico-Cina pubblicato lo scorso 28 febbraio 2006. Le disposizioni del Trattato prevedono infatti che le società controllanti cinesi di società messicane operanti nel quadro del *Maquiladora Program* non beneficiano più delle norme relative alla stabile organizzazione previste dall'ordinamento messicano sino al 2003.

***Transfer pricing* e onere della prova**

A partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della nuova Convenzione, le società cinesi dovranno fornire la prova del rispetto delle norme sul *transfer pricing* contenute all'articolo 216-bis del codice tributario messicano. Tale articolo prevede che non si considera esistente una stabile organizzazione quando la maquiladora rispetta il "*safe harbor*" o predispone una documentazione adeguata. In particolare per ciò che concerne la "*safe harbor rule*" la maquiladora dovrà dichiarare il proprio reddito tassabile come il maggiore tra: il 6,9 per cento del valore degli assets; il 6,5 per cento dei costi sostenuti.

Gli effetti dell'opzione

Secondo questa opzione la *maquiladora* dovrà predisporre la documentazione atta a dimostrare che il proprio reddito è determinato nel rispetto dell'*arm's lenght principle.* Tali disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle relative all'accordo siglato l'11 agosto 1999 tra Messico e Stati Uniti con applicazione per gli anni 2000-2002. La seconda opzione prevede che la maquiladora predisponga la documentazione che attesti l'applicazione del *transactional operating profit margin method (TOPMM)*, tenendo in considerazione le funzioni, i rischi, gli assets e il ritorno sulle attrezzature di proprietà: in questo caso occorre tenere presente i rischi finanziari connessi al possesso di macchinari e attrezzature.

Il ricorso all'APA

Alternativamente alle due opzioni precedentemente indicate la maquiladora potrà richiedere ai sensi dell'articolo 34-A del codice federale un APA (*Advanced Price Agreement*) all'Amministrazione finanziaria in cui conferma il rispetto del principio di libera concorrenza nell'analisi transfer pricing effettuata. Le previsioni della nuova Convenzione non trovano applicazione nei confronti di soggetti residenti a Hong Kong o a Macao verso cui trovano invece applicazione le norme della Cfc messicana.

di

Diletta Fuxa

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/trattato-messico-cina-e-maquiladora-program-novita-ed-effetti